



COMUNE DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE
Prot. N. 8 DEL 14-04-09

Ordinanza n.

IL SINDACO

PROGRESSIVO ANNUALE:
21 LUG 2009
PROG. n. <u>800</u>

Vista la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 2106 del 31/12/2009 con la quale è stato approvato il Piano di monitoraggio sulla presenza di ostreopsis ovata nel litorale costiero della Campania;

Vista la nota n. 1791 del 17/07/09 Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 1 Centro con la quale è stata trasmessa al Comune di Napoli la nota n. 2009.0646251 del 16/07/2009, con la quale il Settore Veterinario dell'Assessorato Regionale alla Sanità ha comunicato che da campioni di mitili prelevati in località Rocce Verdi e Gaiola, in applicazione del monitoraggio previsto dalla predetta delibera n. 2106/2009, è stata evidenziata la presenza di una biotossina, presumibilmente prodotta dall'ostreopsis ovata, ed ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 1 Centro ad informare il Sindaco del Comune di Napoli sulla necessità di adottare misure a tutela della salute pubblica quali il divieto di pesca di taluni prodotti ittici per autoconsumo e effettuare correttamente la comunicazione del rischio;

Prendendo atto che con la citata nota il Settore Veterinario Regionale comunica che esami effettuati su campioni di molluschi bivalvi prelevati dai Servizi Veterinari dell'A.S.L. nelle aree di produzione classificate finora non hanno rilevato la presenza di biotossine algali, per cui è da ritenere che il fenomeno dell'accumulo della biotossina resta limitato ai siti sopra indicati e nelle immediate vicinanze della costa;

Ritenuto necessario, a tutela della salute pubblica, vietare la raccolta dalle aree in questione, anche a livello amatoriale per autoconsumo, dei prodotti ittici che potrebbero essere contaminati dalla biotossina algale;

ORDINA

A tutela della salute pubblica:

Il divieto di raccolta di echinodermi (ricci di mare), frutti di mare selvatici (molluschi bivalvi e gasteropodi) e crostacei (granchi), anche a livello amatoriale per autoconsumo dai siti rocciosi delle località Rocce Verdi e Gaiola, in prossimità della costa e posti a meno di 100 metri da questa;


Che la presente Ordinanza non si applica agli impianti di molluschicoltura posti nelle aree antistanti il litorale del Comune di Napoli regolarmente classificate dalla Regione Campania per la produzione di molluschi bivalvi;

che la presente Ordinanza è immediatamente in vigore e portata a conoscenza della cittadinanza a mezzo diffusione sul territorio di adeguata pubblicità;

che la presente Ordinanza sarà notificata, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Napoli 1 Centro, all'Autorità Portuale di Napoli, alla Capitaneria di Porto di Napoli, al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli, alla Polizia Municipale.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE

(Dott.ssa G. Amispergh)



IL SINDAGO

